

**ALLEGATO** al decreto del Direttore generale di ERSA di approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 82, lettera b), della legge regionale 7/2024, per l'Edizione 2025 di Vinitaly del bando recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione n. 6 della Fiera di Verona, a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi.

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – FINALITA' E RISORSE**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Dotazione finanziaria

### **CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

- Art. 4 Iniziative finanziabili
- Art. 5 Obblighi delle imprese agricole
- Art. 6 Regime di aiuto

### **CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LE SELEZIONI**

- Art. 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 9 Procedimento per l'istruttoria
- Art. 10 Procedimento per la composizione delle sezioni di degustazione masterclass
- Art. 11 Procedimento per l'erogazione e per la liquidazione del contributo
- Art. 12 Annullamento e revoca del contributo
- Art. 13 Impegni a carico delle imprese agricole
- Art. 14 Variazioni soggettive

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 15 Disposizioni finali

## **CAPO I – FINALITA' E RISORSE**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

**1.** Il presente bando è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 82, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e disciplina, per l'Edizione 2025 di Vinitaly, i criteri e le modalità per la selezione, fra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione n. 6 della Fiera di Verona di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e di partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative.

## **Art. 2 - Definizioni**

**1.** Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) Beneficiario: l'impresa agricola ammessa al contributo;
- b) Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole coespositrici di ERSA alla Edizione 2025 della Fiera internazionale Vinitaly;
- c) Commissione tecnica di valutazione sensoriale: l'Organo tecnico straordinario e temporaneo costituito da ERSA per la selezione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, che saranno presentati alle sezioni di degustazione masterclass;
- d) CUA: il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- e) Degustazioni assistite: le degustazioni dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, offerte ai visitatori presso l'Enoteca regionale;
- f) Diverse iniziative: sono le iniziative curate da Promo Turismo FVG nel contesto fieristico ed, in particolare, le degustazioni assistite, le sezioni di degustazione masterclass ed il servizio di fornitura dei calici puliti e di ritiro dei calici utilizzati;
- g) Enoteca regionale: l'Enoteca curata da ERSA per la rappresentazione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale ed allestita nel Padiglione n. 6 della fiera;
- h) ERSA: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8;
- i) Imprese agricole esterne alla Collettiva regionale: imprese agricole presenti a Vinitaly, con una propria postazione nel padiglione n. 6 che ospita la Collettiva regionale;
- j) Postazione: stand aziendale all'interno del padiglione 6 della Fiera di Verona;
- k) Sezioni di degustazione masterclass: le degustazioni curate da PromoTurismoFVG, per la presentazione di una selezione dei vini presenti nell'Enoteca regionale;
- l) Vinitaly: Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, organizzata presso il quartiere fieristico di Veronafiere a Verona, dal 06 al 09 aprile 2025.

## **Art. 3 - Dotazione finanziaria**

**1.** Per le finalità di cui al presente bando è destinato l'importo di euro 200.000,00, per la copertura dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, commi 80, lettere c) e d) e 82, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

**2.** Le risorse di cui al comma 1, fanno carico per euro 200.000,00 al Cap/S n. 5106 dello stato di previsione del bilancio finanziario gestionale di ERSA per gli anni 2024-2026, a valere sull'esercizio 2025.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

### **Art. 4 – Iniziative finanziabili**

**1.** Con il presente bando, ERSA concede contributi, in conto capitale, a fondo perduto, alle imprese agricole che partecipano alla Edizione 2025 di Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, a sollievo dei costi di iscrizione e di partecipazione alla Manifestazione e alle diverse iniziative.

### **Art. 5 – Obblighi delle imprese agricole**

1. Le imprese agricole ammesse al contributo, sono tenute:
  - a) a partecipare con i propri vini, unitamente alle imprese agricole della Collettiva regionale organizzata nel padiglione n. 6 della Fiera, con le modalità e nelle forme previste dal presente bando, alla selezione per le sezioni di degustazione masterclass che si svolgono presso lo stand della regione FVG;
  - b) a conferire, unitamente alle imprese agricole della Collettiva regionale presente nel Padiglione n. 6 e di quella presente nel padiglione BIO, per le degustazioni assistite, con le modalità e nelle forme previste dal presente bando, i propri vini all'Enoteca regionale.

#### **Art. 6 - Regime di aiuto**

1. ERSA concede alle imprese agricole un contributo in regime de minimis in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, diretto ad abbattere, fino al 100%, i costi di iscrizione e di partecipazione alla Manifestazione, come enumerati al comma 2, per un ammontare massimo di contributo di euro 4.500,00.
2. Sono ammissibili a contributo i costi:
  - a) di iscrizione alla Manifestazione;
  - b) per l'affitto dell'area espositiva;
  - c) servizi tecnologici connessi.
3. Il contributo ammesso per abbattere i costi non può essere inferiore ad euro 3.500,00;
4. Il contributo di cui al comma 1, è esclusivo e comporta che il contributo medesimo, non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di iscrizione e di partecipazione alla Edizione 2025 di Vinitaly.
5. Ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.
6. L'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, pari al 4% dell'importo del contributo concesso, è trattenuto da ERSA alla impresa agricola in sede di liquidazione del contributo ed è impegnato da ERSA all'Erario.

### **CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LE SELEZIONI**

#### **Art. 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Possono avanzare istanza di accesso al contributo per abbattere i costi di iscrizione e di partecipazione alla Manifestazione e alle diverse iniziative, nel seguito domanda:
  - a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 secondario, di seguito imprese agricole;
  - b) le società cooperative agricole, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", di seguito imprese agricole.

- 2.** Le imprese agricole di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso del CUA;
  - b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
  - c) indicare l'entità del contributo di cui intendono beneficiare a sollievo dei costi di iscrizione e di partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative, a titolo di «de minimis»;
  - d) avere una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 almeno pari all'entità del contributo richiesto;
  - e) essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
  - f) presentare le schede tecniche delle etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale, in formato Word;
  - g) partecipare all'Edizione 2025 di Vinitaly, con una propria postazione produttore nel Padiglione n. 6 di Veronafiera SpA;
  - h) presentare per la degustazione presso l'Enoteca regionale, quattro etichette a scelta di vino DOC o DOCG o IGT, comprese le interregionali, del Friuli Venezia Giulia;
  - i) presentare per la selezione per le sezioni di degustazione masterclass, le medesime etichette presentate per la degustazione presso l'Enoteca regionale;
  - j) presentare per la degustazione in masterclass, l'etichetta di vino eventualmente selezionata con le modalità di cui all'articolo 10.

#### **Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda**

**1.** La domanda:

- a) è redatta utilizzando esclusivamente il Modulo di cui all'Allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente bando;
- b) è sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola, o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- c) è trasmessa all'indirizzo [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it), unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla casella di posta certificata della impresa agricola;
- d) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di venerdì 28 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 marzo 2025.

**2.** Alla domanda sono allegati:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;
- b) le schede tecniche dei vini in degustazione presso l'Enoteca regionale, redatte secondo il modulo di cui all'Allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente bando.

**3.** Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:

- a) dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui di cui: 1) al comma 1, dell'articolo 7; 2) al comma 2, lettere a), b) ed e), dell'articolo 7; 3) ai commi 4 e 6, dell'articolo 6; 4) al comma 1, lettera b), dell'articolo 8;
- b) attestare la presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

**4.** Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera a), del comma 1;
- b) sono sottoscritte da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera b), del comma 1;
- c) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c), del comma 1;
- d) sono trasmesse con tempistiche differenti da quella prevista alla lettera d), del comma 1;
- e) sono prive dell'allegato richiesto alla lettera a), del comma 2;
- f) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 3;
- g) superano le risorse a disposizione del presente bando;
- h) sono prive della richiesta di accesso al contributo;
- i) sono prive della quantificazione del contributo richiesto.

**5.** Le domande irricevibili, non saranno prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7, dell'articolo 9.

**6.** Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto. Tale regola comporta che qualora l'ultima domanda venga presentata oltre i termini di cui alla lettera d), del comma 1, la penultima domanda, ancorché presentata nei termini, è comunque irricevibile ed integralmente e definitivamente archiviata e priva di effetto.

#### **Art. 9 - Procedimento per l'istruttoria**

**1.** Le imprese agricole sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine progressivo di trasmissione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

**2.** La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali, i refusi e le informazioni parziali

**3.** Le schede tecniche allegate alla domanda, di cui alla lettera f), comma 2, dell'articolo 7, possono essere sempre corrette ed integrate in sede istruttoria.

**4.** ERSAs istruisce le domande, nel rispetto della cronologia di registrazione di cui al comma 1 e fino a concorrenza delle risorse a disposizione, ai fini:

- a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
- b) della verifica della completezza delle informazioni richieste in sede di domanda;
- c) della verifica della capienza del «de minimis» sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d) della verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 3, dell'art. 8, mediante il controllo a campione nella misura del 5%, arrotondato per difetto, estratto con metodo casuale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle domande che sono state verificate ai sensi delle lettere a), b) e c), in concorrenza delle risorse disponibili.

**5.** Le domande che superano la disponibilità di risorse, saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7.

**6.** Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili.

**7.** Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, ERSA approva l'elenco delle imprese agricole ammesse a contributo e l'entità massima del contributo assegnabile a ciascuna di esse; il decreto è completato con l'elenco delle domande inammissibili e di quelle irricevibili.

**8.** La pubblicazione del decreto di cui al comma 7, sul sito [www.ERSA.fvg.it](http://www.ERSA.fvg.it), nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni", vale come comunicazione di assegnazione alle imprese agricole che sono state ammesse ad incentivo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato.

**9.** Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, ERSA provvede, entro venti giorni dalla assunzione del decreto di cui al comma 7, previa acquisizione del CUP, in favore delle imprese agricole ammesse a contributo, a concedere e impegnare il contributo per l'intero ammontare assegnato e a pubblicare il relativo decreto sul sito [www.ERSA.fvg.it](http://www.ERSA.fvg.it), nella pagina Amministrazione trasparente, alla voce "Sovvenzione e contributi".

**10.** Le imprese agricole possono rinunciare al contributo entro e non oltre la data di assunzione del decreto di cui al comma 9, inviando ad ERSA apposita istanza; oltre tale termine, non è ammessa in nessun caso la rinuncia alla partecipazione e al contributo ed ERSA applica le disposizioni di cui all'articolo 11.

**11.** ERSA provvede, in riscontro alla comunicazione di cui al comma 11, ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo, previa verifica del permanere dell'interesse dell'impresa agricola alla partecipazione.

**12.** All'esito delle operazioni di cui al comma 11, ERSA aggiorna il decreto di cui al comma 7.

**13.** ERSA verifica, allo svolgersi della Manifestazione, sul campione di imprese agricole estratte ai sensi del comma 4, lettera d), la corrispondenza delle etichette consegnate per l'Enoteca con quelle indicate in domanda.

**14.** ERSA verifica, prima dello svolgersi della Manifestazione, a tutte le imprese agricole selezionate per la partecipazione alle sezioni di degustazione masterclass, la corrispondenza della etichetta di vino consegnata con quella selezionata dalla Commissione di valutazione.

**15.** ERSA verifica, allo svolgersi della Manifestazione, la sussistenza del requisito di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 7.

**16.** In caso di riscontrata difformità ai sensi dei commi 13 e 14, ERSA riduce il contributo concesso del 5% per ogni etichetta difforme.

**17.** Le etichette che residuano all'esito delle degustazioni assistite presso l'Enoteca regionale e presso le sezioni di degustazione masterclass, sono a perdere.

**18.** I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

#### **Art. 10 - Procedimento per la composizione delle sezioni di degustazione masterclass**

Le sezioni di degustazione Masterclass, sono quattro, tutte organizzate nel padiglione n. 6 della Fiera, con il titolo "I Vini del Friuli Venezia Giulia", e sono organizzate per

presentare, a professionisti del settore, la produzione vitivinicola del Friuli Venezia Giulia attraverso una selezione di complessive 32 etichette di vino, in ragione di otto etichette per ciascuna Masterclass.

**2.** Ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale organizzata nel Padiglione n. 6 della Fiera e delle imprese agricole esterne alla collettiva regionale selezionate ai sensi dell'articolo 3, comma 82, lettera b), della legge regionale 7/2024, partecipa alla selezione ad opera della Commissione tecnica di valutazione sensoriale di cui al comma 3 per la composizione dei vini in presentazione nelle Masterclass con due dei quattro vini proposti per la degustazione presso l'Enoteca regionale.

**3.** La Commissione tecnica di valutazione sensoriale è costituita con Decreto del Direttore generale di ERSA nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 80, della legge regionale 7/2024.

**4.** La Commissione tecnica può organizzare il lavoro sia suddividendo l'attività in sottocommissioni, sia suddividendo l'attività in momenti successivi in relazione alla valutazione dei vini.

**5.** ERSA cura per la Commissione tecnica:

a) la raccolta e la preparazione dei campioni per le operazioni di selezione; a tal fine, invita le imprese agricole della Collettiva regionale, a consegnare i campioni per la successiva selezione, con le indicazioni delle modalità e dei termini per la consegna;

b) l'attività di segreteria organizzativa, compresa la redazione del verbale conclusivo dei lavori.

**6.** La Commissione tecnica verifica preventivamente la corrispondenza dei campioni presentati per la selezione ai vini indicati in sede di domanda per le postazioni produttore e, quindi, procede alla valutazione sensoriale esclusivamente delle etichette che assolvono tale requisito, aggregando le degustazioni per categorie omogenee di vino.

**7.** La Commissione tecnica effettua la valutazione dei vini in forma rigorosamente anonima e nella degustazione, utilizza i seguenti criteri di punteggio espresso in centesimi:

a) 15 per l'esame visivo;

b) 30 per l'esame olfattivo;

c) 40 per l'esame gustativo;

d) 15 per la valutazione dell'armonia globale del vino.

**8.** La Commissione tecnica al termine della valutazione riporta per ciascun vino esclusivamente il punteggio totale accordato espresso in centesimi, con punteggio minimo pari a 70/100.

**9.** terminate le operazioni di cui al comma 6, la Commissione tecnica seleziona i vini per la composizione delle Masterclass, in modo da valorizzarne al meglio le caratteristiche tenuto comunque conto dei seguenti criteri:

a) della rappresentatività più ampia della produzione vitivinicola regionale;

b) della tipologia di buyers che partecipano alla degustazione;

c) che una impresa agricola partecipi alla Masterclass con un solo vino;

d) dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione di cui al comma 6.

**10.** Le valutazioni della Commissione tecnica sono definitive ed inappellabili.

**11.** Con decreto del Direttore generale, all'esito dei lavori della Commissione tecnica, ERSA determina e approva la composizione dei vini in presentazione nelle Masterclass e ne dà comunicazione alle imprese agricole della Collettiva regionale mediante la pubblicazione sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it), nella pagina "News" alla voce "Avvisi e

Comunicazioni”; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla sezione di degustazione Masterclass.

### **Art. 11 - Procedimento per l'erogazione e per la liquidazione del contributo**

**1.** L'istanza di liquidazione del contributo è richiesta dall'impresa agricola beneficiaria all'ERSA, a mezzo di posta elettronica certificata, corredata da:

- a) copia delle fatture emesse da Veronafiore SpA, con il dettaglio delle spese di cui alla lettera a), b) e c) del comma 2, dell'articolo 6 e dei relativi costi;
- b) copia del bonifico bancario/postale di pagamento, ovvero nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata, ovvero copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alle lettere a), b) e c);
- d) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, dell'indeducibilità o meno dell'IVA.

**2.** Nel caso in cui la fattura non contenga il dettaglio delle spese e dei relativi costi, la medesima è corredata da una nota di Veronafiore SpA con il dettaglio richiesto dalle lettere a) e b) del comma 1.

**3.** La somma da rendicontare ai sensi del comma 1), non può essere inferiore ad euro 3.500,00 per i costi di cui alla lettera a), del comma 1; in tal caso, con decreto del Direttore del Servizio competente per materia, è disposta la revoca della concessione del contributo.

**4.** ERSA provvede, con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, in favore di ciascuna impresa agricola:

- a) alla eventuale rideterminazione con contestuale riduzione del contributo concesso nel caso di:
  - 1) ammontare delle fatture inferiore all'importo ammesso, ma comunque superiore ad euro 3.500,00;
  - 2) applicazione delle riduzioni di cui al comma 16, dell'articolo 9 e di cui al comma 6, dell'articolo 10;
- b) a liquidare all'impresa agricola la quota di contributo in conto capitale sul Cap/S n. 5106 del bilancio dell'Agenzia in competenza 2024, al netto dell'acconto dell'imposta sui redditi del 4%, per l'intero ammontare del contributo concesso.

**5.** ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%.

### **Art. 12 - Annullamento e revoca del contributo**

**1.** Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

**2.** Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante:

- a) quando l'ammontare delle spese ammissibili risulta inferiore ad euro 3.500,00;



- b) quando l'ammontare del contributo ridotto per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 16, dell'articolo 9 e al comma 6, dell'articolo 10, risulta inferiore ad euro 3.500,00;
- c) per la mancata partecipazione alla Manifestazione;
- d) per la violazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a).

### **Art. 13 – Impegni a carico delle imprese agricole**

**1.** Le imprese agricole ammesse a contributo, oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenute:

- a) ad esporre sulla propria postazione, in posizione visibile e verso il corridoio della fiera, per tutta la durata della Manifestazione, una targa rigida riportante il logo dell'ERSA, come da modello allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente bando;
  - 1) a fornire per l'Enoteca regionale tre bottiglie per ciascuno dei vini indicati in domanda;
- b) a fornire per la sezione di degustazione masterclass, se selezionate, un numero di quattro bottiglie per l'etichetta selezionata;
- c) a fornire ad ERSA, per la Commissione tecnica di valutazione sensoriale, un numero di tre bottiglie per ciascuna delle etichette in selezione.

**2.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può comportare, oltre alle riduzioni di contributo di cui agli articoli 9 e 10, anche l'esclusione dell'impresa agricola dalla partecipazione alle altre collettive della Regione Friuli Venezia Giulia in programma nel 2025.

### **Art. 14 - Variazioni soggettive**

**1.** In caso di variazioni soggettive delle imprese agricole, il contributo assegnato, concesso o erogato può essere, rispettivamente, concesso o confermato in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante o beneficiario.

**2.** Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

**1.** Alle imprese agricole è garantito il trasporto di sola andata del vino destinato all'Enoteca e alle masterclass; le bottiglie fornite sono a perdere.

**2.** In caso di rinvio della Manifestazione in una data successiva ma comunque entro l'anno 2025 i decreti di cui ai commi 7 e 9, dell'articolo 9, rimangono validi per la successiva programmazione della Manifestazione.

- 3.** In caso di annullamento della Manifestazione o di rinvio della stessa oltre l'anno 2025, i decreti di cui ai commi 7 e 9, dell'articolo 9, sono annullati e le imprese agricole non possono vantare alcunché nei confronti di ERSA.
- 4.** Il presente bando è pubblicato nel sito [www.ERSA.fvg.it](http://www.ERSA.fvg.it) nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- 5.** L'informativa sul trattamento dei dati personali, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è parte della domanda.
- 6.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico dell'ERSA.
- 7.** Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
- 8.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii.